

{mosimage} Rischia di esser meramente teorica l'ipotesi di cancellazione dall'albo degli avvocati di un ministro che eserciti la professione di avvocato in materia connessa all'alta carica rivestita. Un parere del C.N.F. afferma che se il ministro svolge attività d'avvocato in una materia connessa alla sua attività istituzionale non potrà procedersi, subito dopo accertata tale connessione, alla sua cancellazione dall'albo ma si dovrà prima portare a compimento un procedimento disciplinare (ivi compresa l'esecuzione di eventuali sanzioni che dovessero essere comminate) per poi procedere, immediatamente dopo la sua conclusione, alla cancellazione (amministrativa) dell'interessato per incompatibilità, se essa permanga. **E' quanto dire che la cancellazione sarà rinviata alle calende greche. Una bella differenza di trattamento rispetto alle cancellazioni d'ufficio da comminare nei confronti, magari, del semplice impiegato che lavori a part time ridotto alle dipendenze di quel signor ministro!** LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F. ...

Il C.N.F., con parere 26 ottobre 2006, n. 60, ha risposto ad un quesito del COA di Bergamo (rel. cons. Morgese), attinente alla condizione di **un iscritto che sia divenuto Ministro** del Governo in carica, e che risulti nel frattempo sottoposto a procedimento disciplinare. Il Consiglio chiede se debba applicarsi una sospensione dall'esercizio professionale, ovvero se debba procedersi disciplinarmente. Il C.N.F. ha espresso parere contrario nel senso che, accertata l'incompatibilità per la connessione dell'attività professionale con la carica di governo, il Consiglio dell'Ordine dovrà portare a compimento il procedimento disciplinare (ivi compresa l'esecuzione di eventuali sanzioni che dovessero essere comminate) per poi procedere, immediatamente dopo la sua conclusione, alla cancellazione (amministrativa) dell'interessato per incompatibilità, se essa permanga. Ecco il testo del parere della Commissione pareri:

"In via preliminare deve precisarsi quale sia l'ambito di operatività della recente norma che prevede un'incompatibilità tra le cariche di governo ed alcune attività professionali. Si tratta, in particolare, dell'art. 2, primo comma, lett. d) della l. 20 luglio 2004, n. 215: la disposizione prevede che il titolare di cariche di governo non possa « esercitare attività professionali o di lavoro autonomo

in materie connesse

con la carica di governo ». Il Consiglio dovrà, quindi,

prima di tutto valutare che vi sia una forma di connessione

tra la carica rivestita all'interno del Governo e l'attività professionale, un legame idoneo a generare conflitti d'interesse, ancorché meramente ipotetici o indiretti. Una volta accertata la sussistenza di una posizione incompatibile, il Consiglio dell'Ordine dovrà applicare il disposto del quarto comma del medesimo articolo, ove recita: «L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce

causa di impedimento

temporaneo all'esercizio della professione

e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza». In buona sostanza, la disciplina di legge prevede che, ove sia accertata la causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, questa sia soggetta alla disciplina prevista in via ordinaria dall'ordinamento professionale di appartenenza. Alcuni ordinamenti prevedono che i professionisti che non possono esercitare la professione in ragione della sussistenza di cause di incompatibilità siano iscritti, per tutta la durata della situazione in parola, in un apposito elenco speciale (cfr. art. 29, ult. co, DPR 1067/1953, ordinamento della professione di dottore commercialista).

L'ordinamento forense,

invece

, non prevede forme di sospensione temporanea dall'esercizio della professione al di fuori delle sanzioni disciplinari: l'art. 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede che al verificarsi di una situazione di incompatibilità consegua la cancellazione dall'albo di appartenenza

, salva evidentemente la facoltà dell'interessato di chiedere la reinscrizione allorquando rivesta nuovamente tutti i requisiti per svolgere l'attività professionale. Detta cancellazione è peraltro inibita (ai sensi del sesto comma dello stesso art. 37) quando l'interessato sia sottoposto a procedimento disciplinare. Non pare, quindi, possa esservi altra soluzione del caso rappresentato, se non quella di

portare a compimento il procedimento disciplinare (ivi compresa l'esecuzione di eventuali sanzioni che dovessero essere comminate) per poi procedere, immediatamente dopo la sua conclusione, alla cancellazione (amministrativa) dell'interessato per incompatibilità, se essa permanga

."